

# TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Relazione del C.T.U. dott. Paolo Ferri alla causa civile n. [REDACTED]/2006 R.G.  
promossa da:

[REDACTED] S.r.l., rappresentati e difesi dagli  
avv.ti Emanuele Argento e Diego Silvestri

## CONTRO

Banca [REDACTED] S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti  
Vilfredo Craia e Davide Aliberti

G.I.: D.ssa Rita De Angelis

## PREMESSO

- che il Giudice Istruttore nominava C.T.U. alla causa in epigrafe il dott. Paolo Ferri, dottore commercialista con Studio in Ascoli Piceno, Viale Benedetto Croce n. 44;
- che all'udienza del giorno 18/12/2007, dopo il giuramento di rito, veniva posto al C.T.U. il quesito al quale dare risposta;
- che il Sig. Giudice Istruttore concedeva al C.T.U. giorni 120 per il deposito di relazione scritta, decorrenti dall'inizio delle operazioni peritali, fissate al 8/1/2008;

## TUTTO CIO' PREMESSO

Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, presenta la propria

## RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

### ESAME QUESITO

Il G.I., all'udienza del 18/12/2007, ha posto al sottoscritto il quesito di cui all'ordinanza riservata del 12/11/2007, al fine di "rideterminare con C.T.U. i rapporti di credito e di debito con la Banca convenuta" secondo le indicazioni fornite dallo stesso G.I. nell'ordinanza citata.

### OPERAZIONI PERITALI

Le operazioni peritali hanno avuto inizio il giorno 8/01/2008 (verbale **all. n. 1**) e sono proseguite il giorno 13/02/2008 (verbale **all. n. 2**); i C.T.P. inoltre, vista la complessità della materia e su invito del sottoscritto, hanno fatto pervenire proprie "memorie tecniche" con le rispettive richieste ed osservazioni (**all. n. 3 e n. 4**).

Nella seduta di operazioni peritali del 13/02/2008 sono stati esaminati in contraddittorio i documenti contrattuali; i C.T.P. hanno altresì esposto le loro osservazioni circa i criteri di ricalcolo delle varie componenti di costo.

Il C.T.U., aderendo alle richieste dei C.T. di parte, ha trasmesso ai medesimi copia della documentazione presente agli atti e richiesta in sede di operazioni peritali, e precisamente al dott. Gennaro Baccile (per la parte attrice) la copia dei contratti bancari ed al dott. Andrea Carbini (per la Banca convenuta) la copia degli estratti conto.

### DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Dopo un preliminare esame degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte, il sottoscritto ha ritenuto che la documentazione presente agli atti fosse sufficiente per rispondere compiutamente al quesito. Si segnala che, in occasione della seduta di operazioni peritali del 8/01/2008, il dott. Carbini ha depositato n. 8 contratti bancari (per il cui elenco si rinvia al verbale all. n. 1) Intercorsi tra la Banca ed il [REDACTED] e la [REDACTED], già comunque presenti agli atti.

Nella redazione della Consulenza Tecnica sono stati utilizzati tutti gli estratti dei conti correnti presenti agli atti, e precisamente:

- per il c/c n. [REDACTED] F (poi [REDACTED] R) intestato a [REDACTED], tutti quelli relativi al periodo che va dal 1/01/1990 al 15/03/2005;
- per il c/c n. [REDACTED] (poi [REDACTED] S) intestato a [REDACTED] p.a., tutti quelli relativi al periodo che va dal 1/01/1990 al 31/03/2006.

## 1. CRITERI DI RICALCOLO

Il quesito posto al C.T.U. prevede la rideterminazione dei rapporti di credito e di debito tra i correntisti e la Banca secondo le indicazioni e le linee guida indicate dal G.I. nella propria ordinanza riservata sopra citata, che si riportano brevemente:

C/c n. [REDACTED] F (poi [REDACTED] R) intestato a [REDACTED]:

- Prescrizione:** decorrendo soltanto dalla chiusura dei rapporti, il ricalcolo delle competenze deve iniziare dal primo estratto conto disponibile, ovvero dal 1/01/1990;
- Tassi d'interesse:** va applicato il tasso legale fino al 8/7/1992; dal 9/7/1992 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 385/93) si applicherà il tasso dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti alla chiusura periodica dei conti; dal 20/10/1992 (data del contratto ritenuto conforme alla normativa bancaria) verrà utilizzato il tasso d'interesse contrattualmente stabilito e tempo per tempo aggiornato, salvo che per i trimestri nei quali, a seguito dell'introduzione della L. n. 108/96 in materia di usura, non sia stato superato il "tasso soglia", nel qual caso, ai sensi dell'art. 1815 c.c., non verrà riconosciuto alcun interesse.
- Calcolo del TEG:** viene effettuato a partire dal trimestre nel quale vi sia rilevazione del "tasso soglia", includendo nel conteggio gli oneri, gli interessi e la CMS trimestralmente capitalizzati (ovvero quelli effettivamente conteggiati dalla Banca e rilevati dagli estratti conto). Il TEG così calcolato verrà poi riespresso su base annuale per renderlo omogeneo e comparabile con quello pubblicato.
- Periodicità di capitalizzazione:** gli interessi (sia attivi che passivi) saranno capitalizzati annualmente, anziché trimestralmente come fatto dalla Banca, e ciò fino al 30/06/2000 (entrata in vigore della delibera

CICR del 9/2/2000); successivamente, a partire dalla chiusura del 30/09/2000, verrà effettuata la capitalizzazione trimestrale.

- e) **Valute e commissioni:** il G.I. manda al C.T.U. di verificare la "congruità" delle condizioni di valuta applicate nei rapporti in esame: si osserva in merito che non è possibile verificare il comportamento della Banca a motivo della genericità della causale utilizzata (almeno fino al 2000); ad esempio, nel caso di versamento, non vi sono ulteriori descrizioni che aiutino a capire a che cosa esso si riferisca (contante, assegni su piazza, fuori piazza, ecc.). Le condizioni di valuta riportate negli estratti conto (es: ass. fuori piazza: fino a 8 gg. lavorativi) fanno comunque ritenere che non emergano particolari anomalie in merito, anche con riferimento alle condizioni di valuta generalmente praticate dagli altri Istituti. Si consideri inoltre che la verifica perde di interesse nel periodo successivo al 1997, laddove in quasi tutti i periodi trimestrali emerge il supero del "tasso soglia" ai fini della L. 108/96 con contestuale applicazione del "tasso zero".
- f) **Commissione di massimo scoperto (CMS):** verrà calcolata sul "picco massimo" di utilizzo dello scoperto di conto per ciascun trimestre solare (come rideterminato in base ai criteri che precedono), non capitalizzata ma addebitata soltanto alla fine del rapporto.

C/c n. [redacted] J (pol. [redacted] S) intestato a [redacted] S.p.a.:

Valgono i medesimi criteri espressi per il rapporto precedente, salvo per quanto concerne i **tassi d'interesse** da applicare; infatti l'ordinanza riservata indica che il contratto si è concluso in data 2/11/1992, completo delle indicazioni richieste dalla Legge e quindi rimanda alle stesse considerazioni fatte per l'altro rapporto di c/c (quello intestato a [redacted]), ovvero applicazione di tassi e condizioni contrattualmente stabilite. Si nota però che il rapporto di c/c esisteva già prima del contratto citato, in quanto gli estratti conto presenti agli atti decorrono dal 1/01/1990; si pone quindi il problema di quali condizioni applicare per il periodo precedente al 2/11/1992.

Si ritiene che, in assenza di documentazione contrattuale regolante il suddetto periodo e di Istruzioni del G.I., si debbano applicare le condizioni risultanti dagli estratti conto.

